

232.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5866	(Emendamenti)	5837
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	5865	(Ordini del giorno)	5852
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documenti)	5966	(Compensazioni)	1
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	5864	Documenti ministeriali (Trasmissione) .	5865, 5866
Disegni di legge:		Missioni valevoli nella seduta del 4 agosto 1995	5862
(Annunzio)	5863	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	5863
(Trasmissioni dal Senato)	5864	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2549-B:		(Adesione di deputati)	5864
(Questione pregiudiziale di costituzionalità)	5811	(Annunzio)	5862
(Articoli 1, 2, 3 e 17)	5811	(Approvazione in Commissione)	5864
		(Ritiro)	5864
		(Trasmissione dal Senato)	5864
		Risposte scritte ad interrogazioni	5866
		ERRATA CORRIGE	5866

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIO-
NISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (APPRO-
VATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO)
(2549-B)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI
COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessò:

che nelle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica al testo del disegno di legge AC 2549, approvato dalla Camera in data 14 luglio 1995, sono contenute ulteriori deleghe al Governo e, in particolare:

1) articolo 2, comma 18, concernente norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto;

2) articolo 2, comma 24, lettera h), riferita alla revisione del numero dei contributi giornalieri utili ai fini dell'anno di contribuzione per gli operai agricoli dipendenti;

3) articolo 3, comma 27, nella parte riferita alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e agli investimenti in campo immobiliare;

che tali deleghe sono del tutto prive di criteri direttivi in quanto per il punto 1) vengono indicati in maniera vaga i criteri di coerenza non meglio precisati; per il punto 2) sotto forma di criteri direttivi viene addirittura introdotto un ampliamento di delega; per il punto 3) non vengono definiti nella delega i principi di trasparenza ed economicità affidati invece al legislatore delegato (lettera b), le

misure necessarie per la riserva legale (lettera c), e i criteri per gli investimenti (lettera d);

che la legge così concepita attribuisce in sostanza una delega in bianco in quanto vengono assunti come principi e criteri quelli che sono in realtà gli oggetti della delega stessa;

che ciò è in evidente contrasto con l'articolo 76 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

Grimaldi, Luigi Marino, Carazzi,
Cocci.

**ARTICOLI 1, 2, 3 E 17 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DAL SENATO****ART. 1.**

(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli or-

dinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera *h*), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di

cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, **risulti** tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto al-

l'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata « pensione di vecchiaia ».

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31

dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento

al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « fino a 30 anni » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 31 anni ». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno

scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.

33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: « Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui ».

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti ».

35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati ».

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo

delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui,

salvatori, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai

superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti pre-

videnziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;

b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;

c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;

e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giu-

ridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti

economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

ART. 2.

(Armonizzazione).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici

dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corrispondenza dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base

a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pub-

bliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere

computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « tre volte » sono sostituite dalle seguenti: « quattro volte ».

15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista ».

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive

dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio

delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei diffe-

renti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori

produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al

modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se poste-

riore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio

1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione « Mutuità pensioni », istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

ART. 3.

(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale).

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 ».

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le

parole: « incrementato di un punto percentuale ». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;

b) risultanze gestionali negative;

c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo

tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato « assegno sociale ». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio

del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal

comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisponderci si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da

ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro-rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro progressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura

erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro ».

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2- Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario con-

seguito alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa,

fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di

quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinquies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separata contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare

per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-*bis* del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-*quinquies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,

assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse ».

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: « sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP » sono sostituite dalle seguenti « otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP ». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare

uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B.: Per le tabelle annesse si veda l'atto Camera n. 2549-B, pagine 75-91.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 20, terzo periodo, sopprimere le parole da: , che non abbiano diritto fino a: di cui all'articolo 3, comma 6.

Segue la compensazione I riportata alla pagina II

1. 23. Tringali, Tofani, Porcu, Gaggioli, Epifani, Del Prete, Pampo, Bizzarri.

Al comma 20, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non abbiano diritto fino a: di cui all'articolo 3, comma 6.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 21. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 20, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non abbiano diritto fino a: di cui all'articolo 3, comma 6.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 22. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 20, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nel caso in cui non fosse raggiunto nessuno dei requisiti predetti, il lavoratore o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione dei contributi versati.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 4. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 20, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nel caso in cui non fosse raggiunto nessuno dei requisiti pre-

detti, il lavoratore o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione dei contributi versati.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 3. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 25, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 6. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 25, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 5. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 25, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 24. Tofani, Porcu, Gaggioli, Epifani, Del Prete, Pampo, Bizzarri, Tringali.

Al comma 32, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

1. 1. Maroni.

Al comma 32, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per i lavoratori che abbiano svolto mansioni manuali per complessivi quindici anni ovvero per gli ultimi cinque anni precedenti la data del pensionamento.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 7. Cocci.

Al comma 32, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per i lavoratori che abbiano svolto mansioni manuali per complessivi quindici anni ovvero per gli ultimi cinque anni precedenti la data del pensionamento.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 15. Cocci, Diliberto, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bel-

lei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 34, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 25. Epifani, Pampo, Del Prete, Bizzarri, Gaggioli, Porcu, Tofani, Tringali.

Al comma 35, sopprimere la parola: particolarmente.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 9. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 35, sopprimere la parola: particolarmente.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 8. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 35, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di 18 mesi.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 26. Del Prete, Pampo, Bizzarri, Epifani, Gaggioli, Porcu, Tofani, Tringali.

Al comma 35, sostituire le parole da: dieci fino alla fine del comma con le seguenti: sette di occupazione nelle attività di cui sopra ».

Conseguentemente:

al comma 38, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 500 e la cifra: 100 con la seguente: 350;

all'articolo 3, comma 24, al primo periodo sostituire le parole: del dipendente e 0,35 punti con le seguenti: del dipendente e 0,50 punti e sopprimere il secondo periodo.

1. 2. Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Bielli, Altea, Commisso, Boffardi, Calvanese, Dorigo, Garavini, Nappi, Scotto di Luzio, Sciacca, Vignali.

Al comma 35, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 16. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 35, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 10. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 35, sopprimere le parole da: fino ad un massimo fino alla fine del comma.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 27. Bizzarri, Pampo, Del Prete, Epifani, Gaggioli, Porcu, Tofani, Tringali.

Al comma 35, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 11. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 35, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 18. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli,
Lenti, Moroni, Nardini,
Marco Rizzo, Saia, Valpiana,
Vendola, Voccoli.

Al comma 38, primo periodo, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 300.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 28. Pampo, Bizzarri, Del Prete, Epifani, Gaggioli, Porcu, Tofani, Tringali.

Al comma 38, sopprimere l'ultimo periodo.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 29. Porcu, Gaggioli, Epifani, Del Prete, Pampo, Bizzarri, Tringali, Tofani.

Al comma 40, lettera a), sostituire le parole: centosettanta giorni con le seguenti: trecentosettanta giorni.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 31. Epifani, Del Prete, Pampo, Bizzarri, Tringali, Tofani, Porcu, Gaggioli.

Al comma 40, lettera a), sostituire le parole: centosettanta giorni con le seguenti: duecentocinquanta giorni.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 12. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli,
Lenti, Moroni, Nardini,
Marco Rizzo, Saia, Valpiana,
Vendola, Voccoli.

Al comma 40, lettera a), sostituire le parole: centosettanta giorni con le seguenti: duecentocinquanta giorni.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 19. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 40, lettera b), sostituire la parola: venticinque con la seguente: cinquanta.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 14. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 40, lettera b), sostituire la parola: venticinque con la seguente: cinquanta.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 20. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 40, lettera b), sostituire la parola: venticinque con la seguente: quarantacinque.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

1. 30. Gaggioli, Epifani, Del Prete, Pampo, Bizzarri, Tringali, Tofani, Porcu.

Al comma 40, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

1. 17. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 40, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

1. 13. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 14.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 13. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Sopprimere il comma 14.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 10. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 14, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: cinque volte.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 11. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 14, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: cinque volte.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 9. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 15. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 16. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

2. 17. Del Prete, Pampo, Bizzarri, Tringali, Tofani, Porcu, Gaggioli, Epifani.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 2005.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 7. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 2005.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 8. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 6. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 5. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, sopprimere il quarto periodo.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 4. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, sopprimere il quarto periodo.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 3. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 18, quarto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: dodici mesi.

2. 1. Montanari, Piacentino, Musumeci.

Al comma 24, lettera d), sostituire le parole: del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 con le seguenti: del vigente regolamento CEE.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

2. 16. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 24, lettera d), sostituire le parole: del Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 con le seguenti: del vigente regolamento CEE.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

2. 14. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

ART. 3.

Al comma 22, quarto periodo, sostituire le parole: 30 e 15 giorni con le seguenti: 45 e 30 giorni.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 2. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An

gelis, De Murtas, Galdelli,
Lenti, Moroni, Nardini,
Marco Rizzo, Saia, Valpiana,
Vendola, Voccoli.

Al comma 22, quarto periodo, sostituire le parole: 30 e 15 giorni con le seguenti: 45 e 30 giorni.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 3. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Sopprimere il comma 27.

3. 1. Musumeci, Piacentino, Montanari, Mastella.

Sopprimere il comma 27.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 5. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Sopprimere il comma 27.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 4. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli,
Lenti, Moroni, Nardini,
Marco Rizzo, Saia, Valpiana,
Vendola, Voccoli.

Sopprimere il comma 27.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

3. 27. Tofani, Epifani, Bizzarri, Pampo, Porcu, Tringali.

Al comma 27, sopprimere il terzo periodo.

Segue la compensazione 1 riportata alla pagina II

3. 26. Epifani, Pampo, Bizzarri, Tringali, Tofani, Porcu, Gaggioli, Del Prete.

Al comma 27, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

1. I commi dal 9 al 12 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dai seguenti:

«9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAl) che hanno predisposto programmi di dismissioni avviano programmi di dismissioni del proprio patrimonio a cominciare da quello non abitativo. Tali programmi di dismissione dovranno essere approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il prezzo delle unità immobiliari ad uso non abitativo è determinato da apposite commissioni nominate dal competente organo di amministrazione dell'isti-

tuto interessato e composte da tre tecnici di cui uno scelto tra i liberi professionisti, ovvero da apposita società con rappresentanza paritetica degli enti di cui al comma 9.

11. Per le dismissioni delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP si dispone che:

a) hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi che non siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) la vendita avviene direttamente tra conduttore e ente previdenziale ed è vietata qualsiasi intermediazione tra gli enti di cui al comma 1 e società finanziarie immobiliari;

c) i conduttori e i loro familiari conviventi di cui al comma 1, titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica elevato di 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare con esclusione del conduttore dell'immobile, i nuclei familiari con anziani ultrasessantenni, i nuclei familiari con portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. È possibile procedere a proposta di mobilità solo su richiesta del conduttore e dei familiari conviventi;

d) per la determinazione del prezzo di vendita si applica il valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, e di cui all'articolo 7 del

decreto-legge 12 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applicano i coefficienti correttivi in relazione allo stato dell'immobile ed alla sua ubicazione;

e) le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

1) pagamento immediato in una unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

2) pagamento immediato di una quota non superiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata;

f) gli enti sono autorizzati ad utilizzare le proprie risorse tecniche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'erogazione dei mutui ai conduttori interessati all'acquisto. Il tasso di interesse è quello legale;

g) il ricavato della vendita del patrimonio degli enti di cui al presente articolo è destinato in una percentuale non inferiore al 60 per cento al recupero o a nuove costruzioni da destinare a nuclei familiari sottoposti a sfratto o con sfratto già eseguito. Il 20 per cento del ricavato della vendita è destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a partire prioritariamente dagli immobili ad uso abitativo.

12. I conduttori che, per qualsiasi motivo, intendano sanare le morosità possono farlo corrispondendo all'ente proprietario le somme contestate relative agli oneri accessori documentati degli ultimi due anni, o dei canoni di locazione degli ultimi cinque anni, detraendo quanto già corrisposto ».

2. Le disposizioni della lettera a) del comma 11 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato

dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai familiari che siano conviventi da almeno cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 7. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

1. I commi dal 9 al 12 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dai seguenti:

« 9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) che hanno predisposto programmi di dismissioni avviano programmi di dismissioni del proprio patrimonio a cominciare da quello non abitativo. Tali programmi di dismissione dovranno essere approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il prezzo delle unità immobiliari ad uso non abitativo è determinato da apposite commissioni nominate dal competente organo di amministrazione dell'istituto interessato e composte da tre tecnici di cui uno scelto tra i liberi professionisti, ovvero da apposita società con rappresentanza paritetica degli enti di cui al comma 9.

11. Per le dismissioni delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP si dispone che:

a) hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi che non siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) la vendita avviene direttamente tra conduttore e ente previdenziale ed è vietata qualsiasi intermediazione tra gli enti di cui al comma 1 e società finanziarie immobiliari;

c) i conduttori e i loro familiari conviventi di cui al comma 1, titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica elevato di 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare con esclusione del conduttore dell'immobile, i nuclei familiari con anziani ultrasessantenni, i nuclei familiari con portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. È possibile procedere a proposta di mobilità solo su richiesta del conduttore e dei familiari conviventi;

d) per la determinazione del prezzo di vendita si applica il valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applicano i coefficienti correttivi in relazione allo stato dell'immobile ed alla sua ubicazione;

e) le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

1) pagamento immediato in una unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

2) pagamento immediato di una quota non superiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata;

f) gli enti sono autorizzati ad utilizzare le proprie risorse tecniche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'erogazione dei mutui ai conduttori interessati all'acquisto. Il tasso di interesse è quello legale;

g) il ricavato della vendita del patrimonio degli enti di cui al presente articolo è destinato in una percentuale non inferiore al 60 per cento al recupero o a nuove costruzioni da destinare a nuclei familiari sottoposti a sfratto o con sfratto già eseguito. Il 20 per cento del ricavato della vendita è destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a partire prioritariamente dagli immobili ad uso abitativo.

12. I conduttori che, per qualsiasi motivo, intendano sanare le morosità possono farlo corrispondendo all'ente proprietario le somme contestate relative agli oneri accessori documentati degli ultimi due anni, o dei canoni di locazione degli ultimi cinque anni, detraendo quanto già corrisposto ».

2. Le disposizioni della lettera a) del comma 11 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai familiari che siano conviventi da almeno cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 6. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Ca-

razzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, all'alinea, dopo la parola: dismissioni inserire la seguente: parziali.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 17. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, all'alinea, dopo la parola: dismissioni inserire la seguente: parziali.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 8. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera a), sostituire le parole: non adibito ad uso strumentale con le seguenti: a cominciare da quello non abitativo.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 9. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Ca-

razzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera a), sostituire le parole: non adibito ad uso strumentale con le seguenti: a cominciare da quello non abitativo.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 18. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: medesime norme inserire le seguenti: . Nelle città ad alta tensione abitativa la percentuale di dismissione di patrimonio abitativo non può superare la soglia del 30 per cento.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 10. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: medesime norme inserire le seguenti: . Nelle città ad alta tensione abitativa la percentuale di dismissione di patrimonio abitativo non può superare la soglia del 30 per cento.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 19. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 11. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 20. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le dismissioni di patrimonio ad uso abitativo è diretta tra l'ente e conduttore, sono vietate intermediazioni di società immobiliari, finanziarie o similari. Per le cessioni di patrimonio non abitativo gli enti previdenziali possono conferire

mandati a società immobiliari o società specializzate secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 12. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le dismissioni di patrimonio ad uso abitativo è diretta tra l'ente e conduttore, sono vietate intermediazioni di società immobiliari, finanziarie o similari. Per le cessioni di patrimonio non abitativo gli enti previdenziali possono conferire mandati a società immobiliari o società specializzate secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 21. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) stabilire che i prezzi e le modalità di dismissioni del patrimonio abitativo sono quelli derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dagli articoli

10, 11 e 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 13. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) stabilire che i prezzi e le modalità di dismissioni del patrimonio abitativo sono quelli derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 22. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) previsione della tutela dei conduttori di immobili degli enti previdenziali ad uso abitativo impossibilitati ad acquistare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Per limite convenzionale fissato dal CIPE ai fini della decadenza al citato articolo 7 si intenderà quello stabilito dalle regioni di riferimento. La mobilità potrà essere attivata solo su richiesta o assenso del conduttore.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 14. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) previsione della tutela dei conduttori di immobili degli enti previdenziali ad uso abitativo impossibilitati ad acquistare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Per limite convenzionale fissato dal CIPE ai fini della decadenza al citato articolo 7 si intenderà quello stabilito dalle regioni di riferimento. La mobilità potrà essere attivata solo su richiesta o assenso del conduttore.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 23. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sopprimere la lettera c).

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 16. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, sopprimere la lettera c).

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 25. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera c), dopo la parola: strumentale inserire le seguenti: e abitativo.

Segue la compensazione 3 riportata alla pagina III

3. 15. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 27, terzo periodo, lettera c), dopo la parola: strumentale inserire le seguenti: e abitativo.

Segue la compensazione 2 riportata alla pagina II

3. 24. Diliberto, Cocci, Cossutta, Bertinotti, Muzio, Grimaldi, Carrazzi, Pistone, Barzanti, Bellei Trenti, Brunetti, De An-

gelis, De Murtas, Galdelli,
Lenti, Moroni, Nardini,
Marco Rizzo, Saia, Valpiana,
Vendola, Voccoli.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare »,

premesso che:

con l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si è disposta l'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo previdenziale previsto per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, per tutti i dipendenti delle società di cui all'articolo 5 della legge n. 1450 del 1956 e all'articolo 4 della legge n. 1790 del 1962, nonché del personale transitato alle società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della stessa legge;

tale obbligo determina, purtroppo, in violazione del principio di unicità della prestazione pensionistica, un grave frazionamento del trattamento previdenziale che appare ancora più dannoso per coloro che, iscritti obbligatoriamente al Fondo telefonico, non riescono a raggiungere, presso quest'ultimo, l'anzianità contributiva minima necessaria al conseguimento di un'autonoma prestazione previdenziale,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee affinché ai dipendenti assunti, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, da società che già esercitavano servizi di telefonia venga data facoltà, su richiesta del dipendente ed in deroga alla predetta legge n. 58 del 1992, di mantenere il trattamento previdenziale con gli istituti di previdenza presso i quali era già in essere la loro posizione previdenziale al momento dell'assunzione nelle società esercenti servizi di telefonia, e che analoga

facoltà venga concessa ai dipendenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992.

(9/2549-B/1).

« Marco Masini, Caccavale, Ferrara, Prestigiacomo, Musumeci ».

La Camera,

premesso:

1) che dalla relazione del direttore generale dell'INPS che accompagna il bilancio consuntivo dell'ente previdenziale per l'anno 1993 viene indicata in 40.000 miliardi l'evasione contributiva annuale e che, insieme alla riforma del sistema pensionistico, è qui un nodo da sciogliere per dare certezze e diritti ai lavoratori oggi dipendenti e domani pensionati;

2) che verificare, colpire e scoraggiare una simile evasione è attualmente impossibile, visto che sono assai insufficienti gli ispettori previdenziali preposti al controllo, mentre gli Ispettorati del lavoro sono nella impossibilità strutturale di svolgere anch'essi un'efficace azione di controllo e repressione nei confronti delle aziende che violano le leggi sul lavoro, sia perché gli organici reali corrispondono ad appena il 50 per cento del personale fissato nell'organico del Ministero, già assai inadeguato rispetto alle necessità di una efficace dissuasione, sia perché i mezzi e le normative di cui dispongono sono anacronistiche rispetto alle necessità di svolgere un'azione efficiente ed efficace,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte:

ad espletare il concorso indetto su tutto il territorio nazionale, già rinviato per tre volte, per immettere subito 300 ispettori del lavoro;

ad autorizzare l'INPS, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente, ad effettuare nuove assunzioni per il comple-

tamento della pianta organica degli Ispettori di 200 unità all'anno sino al 2000;

a bandire i concorsi per completare entro il 1996 le dotazioni organiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, in deroga ad ogni disposizione vigente;

ad adeguare le strutture ed i mezzi di cui dispongono gli Ispettorati provinciali del lavoro;

a prevedere norme cogenti ed efficaci di repressione del lavoro nero, affidando anche agli ispettori INPS funzioni e poteri di ufficiali di polizia giudiziaria.

(9/2549-B/2).

« Guerra, Crucianelli, Garavini, Bielli, Bolognesi, Altea, Commisso, Vignali, Nappi, Scotto di Luzio, Calvanese, Dorigo, Boffardi, Sciacca ».

La Camera,

considerato che:

con la legge, collegata alla manovra finanziaria, 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 18, e con il successivo decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, all'articolo 4, è stato emanato un provvedimento di condono previdenziale che fissava la sua data di scadenza al 31 marzo 1995 e prevedeva la possibilità di un pagamento rateizzato al 31 marzo 1995, al 31 maggio 1995, al 31 luglio 1995 e al 30 novembre 1995;

il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, all'articolo 4, comma 8, « slittava » il termine di scadenza e pagamento della prima rata al 31 maggio 1995;

in relazione a detto articolo 4, comma 8, va rilevato che:

considerando gli ottimi risultati ottenuti con entrate di cassa che superano i 3 mila miliardi;

considerati il persistente ritardo di riflessi positivi sull'occupazione dalla ripresa economica, generalmente in atto ma

non ancora avvertita a tutti i livelli imprenditoriali, soprattutto per le medie e piccole imprese;

considerata l'appena superata crisi finanziaria dei cambi monetari e quindi l'aggravarsi degli oneri di acquisto delle materie prime presso le imprese manifatturiere;

tenuto conto che qualsiasi procedura esattiva di recupero da parte dell'INPS e dell'INAIL comunque non consente soluzioni rapide di recuperi finanziari e che anzi nei riflessi occupazionali spesso in esito alle sia pur dovute iniziative di recupero legale, si finisce per procurare la cessazione di attività imprenditoriali;

si ritiene di dover maggiormente facilitare l'accesso a tale provvedimento di condono e di renderlo maggiormente articolato onde consentire agli istituti di previdenza un maggior margine di intervento applicativo del condono stesso,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché:

1) il debito contributivo ammesso ai benefici di cui all'articolo 18 della legge, collegata alla manovra finanziaria, n. 724 del 1994, e al successivo articolo 4 del decreto-legge n. 31 del 1995, venga esteso ai contributi dovuti a tutto il 31 dicembre 1994;

2) il termine per presentare istanza di condono sia fissato al 30 giugno 1995 con il pagamento del dovuto o con l'anticipo di un quinto del dovuto, il residuo pagamento sia consentito in quattro rate quadrimestrali successive di cui la prima al 30 ottobre 1995, e successivamente al 28 febbraio 1996, al 30 giugno 1996 e al 30 settembre 1996, con la maggiorazione nel periodo, del corrente interesse pari al tasso ABI;

3) le società che si trovino alla data del 30 giugno 1995 ammesse alla procedura di liquidazione della così detta legge

Prodi o al regime di amministrazione controllata o di concordato giudiziale preventivo o fallimentare, abbiano la possibilità di presentare domanda al termine delle procedure stesse avvalendosi egualmente della dilazione di pagamento per le eventuali rate che a quel momento ancora fossero a scadere;

4) per crediti vantati dall'INPS e contestati dal debitore in sede giudiziaria sia consentito all'INPS, motivatamente ai soli fini delle reali possibilità di recupero totale o parziale dei crediti stessi, di procedere a transazioni anche con importi a stralcio, con provvedimento sempre riservato ai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, sentito il vincolante parere del Servizio legale delle Direzioni generali.

(9/2549-B/3).

« Tofani, Gramazio ».

La Camera,

considerato:

che da fonti ufficiali l'evasione contributiva viene stimata ben oltre 40 mila miliardi l'anno;

che i recenti condoni contributivi hanno l'effetto di incoraggiare l'evasione,

impegna il Governo

a escludere il ricorso a ulteriori condoni contributivi;

a rafforzare la dotazione organica degli ispettorati provinciali del lavoro, allo scopo di favorire e dar corso sempre più ad un decentramento della funzione ispettiva;

a incrementare il servizio ispettivo dell'INPS.

(9/2549-B/4).

« Pistone ».

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico, premesso che:

la speranza di vita media, sulla base della quale viene calcolato il rendimento della pensione, presenta valori differenziali in relazione alla professione e alla classe sociale dei soggetti;

non sono state svolte indagini statistiche per disaggregare i valori medi,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente studi socio-statistici che possano porre i legislatori in condizione di tenere conto delle differenti probabilità di morte e delle diverse speranze di vita della popolazione lavoratrice.

(9/2549-B/5).

« Carazzi ».

La Camera,

considerato che:

la elevazione da tre a quattro volte del limite di reddito per la corresponsione dell'integrazione al minimo predisposta dall'articolo 2, comma 14, viene riferita all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ove il limite in questione è previsto con effetto dal 1° gennaio 1993;

la effettività di quest'ultimo limite è stata sospesa fino a dicembre 1994 per effetto della legge n. 537 del 1993;

la elevazione a quattro volte dello stesso limite deve quindi ritenersi riprendere vigore dal 1° gennaio 1995;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché in sede di applicazione dell'articolo

2, comma 14, si adotti la suddetta interpretazione.

(9/2549-B/6)

« Sartori, Calabretta Manzara, Giugni, Innocenti, Cordoni, Rastrelli, Caccavale, Nadia Masini, Magri, Tofani, Musumeci, Cocci, Widmann ».

La Camera,

premesso che:

la riforma pensionistica modifica in profondità le pensioni in regime internazionale, penalizzando fortemente la situazione dei nostri lavoratori emigrati all'estero;

il provvedimento in esame, nel modificare il meccanismo di calcolo, stabilisce contemporaneamente che l'importo mensile per ogni anno non sia inferiore ad « un quarantesimo » del trattamento minimo vigente, modificando, così, in peggio le attuali già misere pensioni ed operando, per di più, una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori residenti in Italia;

il provvedimento in discussione disattende le disposizioni sul sistema di calcolo stabilite dal regolamento CEE sulla sicurezza sociale e la normativa in tema previdenziale della Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

ad adottare uno specifico provvedimento che consenta una disciplina organica in tema di pensioni in regime internazionale, in linea con le norme e i regolamenti comunitari. E ciò anche per rispettare quanto disposto dalle convenzioni bilaterali e multilaterali sulla sicurezza sociale sottoscritte dall'Italia, in modo che la nuova normativa pensionistica venga applicata anche ai cittadini italiani residenti all'estero per impedire una odiosa discriminazione che, altrimenti, verrebbe perpetrata nei confronti dei nostri emigrati i quali verrebbero colpiti solo dagli aspetti negativi della riforma pensionistica.

(9/2549-B/7).

« Brunetti, Moroni ».

La Camera,

considerato che:

la legge sulle pensioni non avvantaggerà le donne e soprattutto le donne del Sud, visto che in moltissime aree geografiche, sviluppate e non, le donne non lavorano o lavorano ma non vengono adeguatamente retribuite, né la loro fatica viene socialmente valorizzata o riconosciuta o perché legata all'economia dell'« azienda famiglia » o perché interpretata come pura sussistenza;

l'accesso al credito è, dovunque, difficile per le donne, ove volessero avviare attività in proprio, e che questa difficoltà determina il mantenimento ai limiti della sopravvivenza e il blocco dei processi di cambiamento nel sistema economico e sociale, visto, tra l'altro, che le donne sono le prime protagoniste nella produzione agricola ed artigianale; perdura soprattutto nel Sud, ma non solo, la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro dove difficile è l'accesso ai posti maggiormente remunerati e garantiti;

permane fortissima la precarizzazione e la marginalizzazione nel lavoro e la discriminazione salariale,

impegna il Governo

in particolare, per quanto riguarda il lavoro:

affinché sia adeguatamente riconosciuto il valore e la dignità sociale del lavoro casalingo e di cura e il conseguente sostegno in termini di reddito e/o di servizi sostitutivi per chi lo compie;

a fare in modo che sia assicurato salario uguale per lavoro di pari valore;

a promuovere politiche adeguate per l'orientamento professionale, la formazione permanente, l'eliminazione delle discriminazioni e le azioni positive;

a promuovere adeguate politiche dei servizi e degli orari per rendere possibili

scelte di vita per donne e uomini che non ricalchino i ruoli tradizionali femminili e maschili.

(9/2549-B/8).

« Nardini ».

La Camera,

premessi che:

l'economia del lavoro straniero in Italia si è rivelata assai utile per il sistema produttivo nazionale, in quanto dinamica innovativa e vivace, capace di produrre profitti e benessere collettivo, di occupare decine di migliaia di persone, di sostenere interi segmenti di attività economico-sociale: ciò anche se e anche quando quell'economia del lavoro straniero risulti affidata a manodopera in condizione irregolare dal punto di vista del permesso di soggiorno;

l'Istat ha stimato in circa 640.000 i rapporti di lavoro — sia dichiarati che non dichiarati — instaurati con lavoratori non comunitari; il che corrisponde, attendibilmente, a circa il 2 per cento del reddito complessivo da lavoro dipendente;

si può stimare in circa 200.000 il numero di rapporti di lavoro in essere con non comunitari, che si trovano in uno stato giuridico parzialmente non regolare, in quanto privi di permesso di soggiorno;

misure e provvedimenti di regolarizzazione di tali rapporti di lavoro vengono richiesti, da anni, dalle principali organizzazioni sindacali (Cisl Uil Cgil o, da ultimo, dalla Confederazione italiana agricoltori), da numerose strutture imprenditoriali, dall'intera area delle associazioni di volontariato, da significativi settori della gerarchia ecclesiale; una tale normativa, che regolarizzasse i lavoratori stranieri di cui è possibile documentare l'attività lavorativa, produrrebbe, solo nell'immediato, un gettito di contribuzione, in corso o pregressa, per un ammontare non inferiore — secondo stime prudenti, a 200/300 miliardi, a favore di Inps, Inail, Enpals, servizio sanitario nazionale;

tale regolarizzazione, insieme agli indubbi benefici economici, produrrebbe effetti positivi rispetto alla definizione e quantificazione dei permessi di soggiorno per lavoratori dipendenti, la cui programmazione è ferma al 30 giugno 1990 con la successiva emanazione di decreti interministeriali che hanno consentito solo poche decine di migliaia di « chiamate nominative » e la cui gestione amministrativa è risultata assai carente; la regolarizzazione, infine, potrebbe sortire l'effetto di ridurre l'area del lavoro sommerso e « nero » e di intaccare il fenomeno del « caporalato » e dell'imprenditorialità criminale e, dunque, di operare nel senso della moralizzazione e regolarizzazione del mercato del lavoro,

impegna il Governo

a riconoscere il valore economico e sociale di quanto suesposto e di impegnarsi, in tempi brevi, per l'emanazione di un proprio provvedimento, che consenta sia ai datori di lavoro che ai lavoratori non comunitari di regolarizzare, contestualmente, l'attività di lavoro dipendente, stagionale o stanziale, e la condizione del soggiorno nel nostro paese.

(9/2549-B/9).

« Moroni, Brunetti, Pistone, Bellei Trenti, Cocci, Nardini ».

La Camera,

in considerazione della necessità, riconosciuta dalla risoluzione n. 6-00010, accolta dal Governo e approvata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1995, di invertire le tendenze da anni in atto in merito alle politiche familiari, con un più adeguato rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione;

rilevato altresì che il Governo, sia nel dibattito della predetta risoluzione che in quello sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998, assumeva l'impegno « a tenere nel più ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare

attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico;

indicando nei provvedimenti idonei a sostenere adeguate politiche per la famiglia, « la rivalutazione dell'importo degli assegni familiari, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in misura tale da ripristinare - con decorrenza dall'anno 1996 - il potere d'acquisto che gli assegni stessi avevano all'atto della loro istituzione »;

considerato che l'importo degli assegni familiari ha subito dal 1988 - data di attivazione dell'istituto - ad oggi, una perdita di oltre il 40 per cento del suo valore reale, non essendo stato indicizzato,

impegna il Governo:

in coerenza con i precitati atti di indirizzo del Parlamento, a:

a) proporre, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, un idoneo aumento degli assegni familiari, così da ripristinare gli originari livelli delle prestazioni;

b) predisporre, nel quadro della manovra di finanza pubblica per il 1996, la revisione e l'aggiornamento della disciplina dell'istituto dell'assegno familiare, tale da garantire un più consistente sostegno economico ai nuclei in condizioni di maggior bisogno, con particolare riferimento ai figli a carico, intervenendo anche sui limiti di reddito.

(9/2549-B/10).

« Innocenti, Caccavale, Giugni, Magri, Calabretta Manzara ».

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante la riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare;

premesso che la legge 12 aprile 1991, n. 136 (legge di riforma dell'Ente nazio-

nale di previdenza ed assistenza dei veterinari) all'articolo 32 comma 1 stabiliva che il veterinario iscritto all'albo professionale dell'Ordine di categoria, il quale svolgesse esclusivamente attività di lavoro dipendente da enti o privati od autonomo per il quale fosse già assoggettato ad una forma obbligatoria di previdenza, aveva la facoltà di iscriversi o meno o cancellarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV);

considerato che nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è stata introdotta una norma, l'articolo 11, comma 26, che ha ripristinato l'obbligo generalizzato a tutti i veterinari di iscrizione all'ENPAV disponendo la nullità dei provvedimenti di cancellazione e il pagamento dei contributi pregressi,

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare e nel rispetto delle norme in essa contenute, la riforma della legge 12 aprile 1991, n. 136, contemperando la facoltatività d'iscrizione, i regimi previdenziali obbligatori ed integrativi, le aliquote di contribuzione e i coefficienti di rendimento ».

(9/2549-B/11)

« Calabretta Manzara, Innocenti, Magri, Giugni, Caccavale ».

La Camera,

considerato che il comma 42 dell'articolo 1 del disegno di legge pone un problema di estrema serietà, che interessa una categoria di lavoratori particolarmente disagiata e meritevole di attenzione;

considerato altresì che la norma può creare un sospetto di disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe ma conseguenti ad eventi non verificatisi sul lavoro;

preso atto che il Governo afferma che la modifica della disposizione comporterebbe un onere non compatibile con la struttura complessiva della riforma e con i suoi aspetti finanziari; che tuttavia è auspicabile che il problema possa essere ripreso in attenta considerazione in occasione della finanziaria 1996;

ritenuto comunque che la norma — allo stato — non possa che essere intesa con ragionevolezza,

impegna il Governo:

ad individuare in prosieguo una soluzione equa del problema, fermo restando fin d'ora che la clausola di riasorbimento contenuta nell'ultimo periodo del comma 42 deve essere interpretata nel senso che i « miglioramenti » sono solo quelli che rappresentano un'effettiva modifica migliorativa del trattamento e non già quelli conseguenti ad indicizzazioni ovvero a semplici automatismi ».

(9/2549-B/12).

« Magri, Innocenti, Caccavale, Calabretta Manzara, Giugni ».

La Camera,

premessi che:

la cosiddetta clausola di salvaguardia (articolo 1, comma 5) deve essere interpretata ed applicata in coerenza con le regole generali nella stessa maniera nonché con i principi del nostro ordinamento;

per lo stesso caso di « scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata » che si verifichino nel corso di attuazione di leggi — e previsto, con disposizione di generale applicazione (articolo 11-ter, 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di bilancio e contabilità dello Stato) che si debba procedere ad « iniziative legislative »;

peraltro, la materia dei contributi previdenziali è coperta da riserva di legge (ai sensi degli articoli 23 e 53 della Costituzione);

l'espressione ellittica, usata dalla clausola di salvaguardia (« il Governo adotta misure... »), non può essere intesa come ipotesi di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 23 agosto 1988, n. 400) — della quale, peraltro, non ricorrono i requisiti previsti — ma dev'essere interpretata — in coerenza con la regola generale ed il principio ricordato — nel senso che il Governo debba assumere iniziative legislative per l'adozione delle misure ivi previste,

impegna il Governo

ad applicare, qualora necessario, la cosiddetta « clausola di salvaguardia » (articolo 1, comma 5) con l'adozione di atti di iniziativa legislativa ».

(9/2549-B/13).

« Giugni, Innocenti, Calabretta Manzara, Caccavale, Magri ».

La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel tetto retributivo dei 132 milioni non vengano compresi i contributi versati a fondi di diritto privato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; a prevedere sgravi fiscali per i soggetti che optano per la previdenza integrativa a causa dell'introduzione di detto tetto.

(9/2549-B/14).

« Montanari, Musumeci, Piacentino ».

La Camera,

considerato che con il nuovo regime previdenziale si richiede una vigilanza costante e particolarmente rigorosa e attenta da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che per garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza con-

tro l'evasione e l'elusione degli obblighi contributivi inerenti le prestazioni di lavoro si richiede altresì uno speciale sforzo di *riqualificazione ed efficienza* da parte delle strutture incaricate dei nuovi maggiori compiti,

impegna il Governo

a realizzare il necessario potenziamento delle strutture ministeriali cui affidare il compito specifico di vigilanza contro l'evasione contributiva, dotando l'Ispettorato

del lavoro di un congruo organico, utilizzando anche il personale esistente attraverso corsi di formazione e concorsi interni e adeguamento del trattamento economico, prevedendo la possibilità di un eventuale coinvolgimento della Guardia di finanza nell'opera di vigilanza e repressione delle frodi.

(9/2549-B/15).

« Caccavale, Calabretta Manzara, Magri, Innocenti ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 agosto 1995.**

Brugger, Caveri, Gambale, Gubert, Mirone, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 agosto 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ENZO CARUSO: « Norme in tema di risparmio energetico, di razionalizzazione dell'uso della illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso » (3027);

VOZZA ed altri: « Norme per il riordino dell'attività della GEPI S.p.a. » (3028);

VOZZA ed altri: « Misure per l'occupazione giovanile nelle aree depresse » (3029);

CABRINI: « Modifica all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario » (3030);

ALIPRANDI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla assegnazione delle pensioni di invalidità » (3031);

FUMAGALLI CARULLI ed altri: « Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero » (3032);

MAIOLO: « Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (3033);

CALABRETTA MANZARA: « Norme per la determinazione della misura minima delle pensioni del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle abolite imposte di consumo » (3034);

BERGAMO ed altri: « Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (3035);

BRACCI MARINAI e SODA: « Modifica all'articolo 132 del codice penale in materia di limiti agli aumenti di pena » (3036);

VIETTI: « Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi » (3037);

TANZARELLA: « Modifica delle modalità di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali » (3038).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

RALLO e SELVA: « Norme per la tutela dell'integrità delle trasmissioni televisive » (3043);

TANZARELLA ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di assistenza sanitaria ai

cittadini stranieri temporaneamente non in regola con le norme sull'immigrazione » (3045);

TURCI: « Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi » (3046);

LUIGI MARINO: « Norme per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti previdenziali per l'acquisto di beni immobiliari pubblici » (3047);

STANISCI ed altri: « Programma decennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri e completamento del programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16 » (3048);

PISTONE e MUZIO: « Norme di semplificazione tributaria e di indirizzi operativi per le rivendite di generi di monopolio e per la rete di raccolta del gioco del lotto » (3049);

NUVOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla straordinaria consistenza di morti dovute a malattie tumorali nella città di Porto Torres e nel suo circondario » (3051);

SEGNi ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, finalizzate all'introduzione della preferenza unica, all'attribuzione dei seggi in collegi regionali ed alla previsione di ulteriori motivi di ineleggibilità e di incompatibilità » (3053);

RALLO: « Norme per la destinazione ed utilizzo del cinque per mille del gettito IRPEF in favore di interventi urgenti per l'occupazione di categorie escluse dal mercato del lavoro » (3054);

ARATA: « Legge quadro in materia di rifiuti » (3055);

FASSINO ed altri: « Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia » (3056);

FILIPPI e BATTAGGIA: « Norme per la deducibilità totale, ai fini dell'IRPEF, dal reddito complessivo delle spese legali

sostenute dai soggetti nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento non più impugnabile » (3057);

FILIPPI e BATTAGGIA: « Norme per la deducibilità totale, ai fini dell'IRPEF, delle spese mediche e di assistenza specifica a favore di soggetti affetti da invalidità permanente » (3058);

SBARBATI: « Istituzione del Parco archeologico "Da Sentinum a Suasa" e norme per il recupero e la valorizzazione del relativo patrimonio archeologico, artistico e ambientale » (3059);

SITRA: « Istituzione della Corte di assise presso il tribunale di Crotone » (3060).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di inchiesta parlamentare.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

PECORARO SCANIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dell'Università "La Sapienza di Roma" (doc. XXII, n. 38).

Sarà stampata e distribuita.

Annuncio di un disegno di legge.

È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria » (3042).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 3 agosto 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1953. — « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2549-B).

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S.1794. — « Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3044);

S. 566. — Senatori PASQUINO ed altri: « Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage » (approvata dalle Commissioni permanenti riunite I e IV del Senato) (3050).

Saranno stampati e distribuiti.

Ririto di una proposta di legge.

Il deputato VALPIANA ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

VALPIANA ed altri: « Modifiche agli articoli 151 e 156 del codice civile per l'abrogazione dell'addebito della responsabilità in tema di separazione giudiziale dei coniugi » (2860).

La proposta legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le proposte di legge:

TANZILLI: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (976) (annunziata nella seduta del 20 luglio 1994);

SAVARESE: « Nuove norme in materia di arbitrato » (1117) (annunziata nella seduta del 3 agosto 1994);

SCERMINO ed altri: « Norme in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per i referendum e le consultazioni elettorali » (1385) (annunziata nella seduta del 6 ottobre 1994);

ROSSO: « Contributo dello Stato in favore dell'ente morale "S.O.S. — Il telefono azzurro" » (1813) (annunziata nella seduta del 22 dicembre 1994);

FUMAGALLI CARULLI e LOVISONI: « Norme per l'istituzione dell'anno di volontariato sociale » (2572) (annunziata nella seduta del 23 maggio 1995);

BELLOMI ed altri: « Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (2587);

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato LUCCHESI.

La proposta di legge LEONARDELLI ed altri: « Disciplina delle attività fieristiche » (2685) (annunziata nella seduta del 15 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PERETTI.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione del 3 agosto 1995 della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge: Nadia MASINI ed altri: « Norme per l'edilizia scolastica » (714).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, sezione enti locali, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con lettere in data 31 luglio 1995 ha trasmesso il Piano delle rilevazioni e i criteri di

esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1996 (doc. XLVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti — sezione enti locali — con lettera in data 31 luglio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione n. 2 del 1995 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1994 (doc. XLVII-bis, n. 2).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 1° e 2 agosto 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Fondo di assistenza per i finanziari (FAF), per gli esercizi 1993 e 1994 (doc. XV, n. 62);

Istituto di alta matematica « Francesco Severi », per gli esercizi dal 1990 al 1993 (doc. XV, n. 63).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 26 luglio 1995, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 7 luglio 1995 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito;

copia del verbale della riunione del 7 luglio 1995 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, con-

cernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito e della legge 6 agosto 1984, n. 456 concernente programmi di ricerca e sviluppo AM-X, e H-101, CATRIN, in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dai ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro della sanità e il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 31 luglio 1995, hanno trasmesso una Nota informativa — elaborata per il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici — sul « Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario finanziato ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1° agosto 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 6 luglio 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 2 agosto 1995, ha trasmesso un documento, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, di assestamento del bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995. (doc. LXXVII-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 3 agosto 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1995 (doc. XCI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettere in data 1° agosto 1995, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso la seguente documentazione:

la relazione sulla missione in Liguria, effettuata dalla Commissione antimafia

nel mese di aprile 1995, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 26 luglio 1995 (doc. XXIII, n. 4);

la relazione sul « Caso Cordopatri », approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 26 luglio 1995 (doc. XXIII, n. 5).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 18 maggio 1995, a pagina 4435, prima colonna, dalla quattordicesima alla diciottesima riga, deve leggersi: « DE BENETTI ed altri: "Delega al Governo per l'adozione di norme di riforma del sistema tributario ispirate al rispetto dei principi di tutela ecologica e ambientale, per incentivare lo sviluppo sostenibile e incrementare l'occupazione" (2543) » e non « DE BENETTI: "Delega al Governo per l'adozione di norme di riforma del sistema tributario ispirate al rispetto dei principi di tutela ecologica e ambientale" (2543) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 agosto 1995, a pagina 5800, la mozione Bampo ed altri n. 1-00146 è sottoscritta anche dal deputato Hüllweck.